



**Regolamento**

**IX Congresso dell'Auser**

### **Art. 1 - Criteri generali**

Il Comitato Direttivo delibera la convocazione del IX Congresso dell'Auser Nazionale, approva il documento preparatorio del Congresso ed il presente Regolamento.

Il Regolamento congressuale ha valore sia per il IX Congresso, che per i Congressi straordinari delle strutture che si dovessero tenere tra il IX ed il X Congresso, fatte salve le eventuali modifiche statutarie approvate dal IX Congresso.

Nel caso di Congressi straordinari le norme generali di questo Regolamento si applicano al livello corrispondente, fatte salve le prerogative del Direttivo del livello interessato che dovrà definire il rapporto iscritti/delegati.

Per la partecipazione ad eventuali Congressi straordinari l'iscrizione deve essere stata perfezionata almeno novanta giorni prima della data in cui il Comitato Direttivo interessato ha convocato il Congresso.

### **Art. 2 - Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea nazionale è costituita dai delegati eletti dalle Assemblee regionali Auser, in numero proporzionale agli iscritti e garantendo comunque un numero minimo di rappresentanti a tutte le regioni.

Pertanto alle strutture regionali o alle province autonome che non raggiungessero il quorum viene garantito un numero di due partecipanti al congresso nazionale.

I delegati all'Assemblea nazionale sono eletti in un rapporto 1/1.500 o frazione superiore a 750 iscritti risultanti a consuntivo dell'anno precedente alla realizzazione del Congresso di riferimento, in questo caso, per evitare equivoci, l'anno è il 2015.

Al numero dei delegati così definiti verrà aggiunta una quota di 32 delegati da destinare proporzionalmente tra le regioni al di sotto dei 20 delegati e al di sopra dei cento iscritti per realizzare il riequilibrio di genere.

### **Art. 3 - Composizione delle liste dei delegati**

Le liste per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale dovranno garantire una equilibrata rappresentanza degli associati, dei volontari, e dei dirigenti delle associazioni affiliate, delle Auser territoriali e regionali, nel rigoroso rispetto della norma antidiscriminatoria di cui all'art. 40 dello Statuto nazionale, per garantire la quale, se necessario si procederà all'utilizzazione del metodo dello scorrimento della lista.

### **Art. 4 - Commissione di Garanzia Congressuale**

Il Comitato Direttivo al termine dei lavori elegge la Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale, che dovrà avere di un numero di componenti dispari, la quale al momento del proprio insediamento eleggerà un proprio presidente. La Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale è titolare esclusiva dell'interpretazione autentica del Regolamento Congressuale, pertanto solo a questa Commissione possono essere presentate richieste di interpretazione.

Le strutture Regionali e Territoriali insedieranno al proprio livello le relative Commissioni di Garanzia Congressuale.

Le Commissioni ai diversi livelli:

- operano per garantire il corretto svolgimento di tutta l'attività congressuale e, nel caso in cui ne registri la necessità, interviene di propria iniziativa per prevenire eventuali contenziosi;
- assicurano il rispetto delle garanzie democratiche previste dallo statuto e dal presente regolamento, dirime controversie, esamina e risponde ai ricorsi;
- decidono a maggioranza semplice, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- sono tenute a rispondere ai ricorsi entro cinque giorni dal ricevimento degli stessi e comunque non oltre la data d'inizio del Congresso delle istanze successive. In ogni caso l'iter congressuale non può essere interrotto;
- qualora non fossero rispettati tali tempi, gli interessati possono presentare ricorso non oltre le 48 ore precedenti l'inizio del congresso dell'istanza successiva, alla relativa Commissione di Garanzia. Il firmatario di un ricorso, qualora lo stesso fosse respinto, può appellarsi all'istanza superiore entro 48 ore dal ricevimento del parere negativo;
- la Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale è titolare esclusiva dell'interpretazione autentica del Regolamento Congressuale, pertanto solo a questa Commissione possono essere presentate richieste di interpretazione.

#### **Art. 5 - Articolazione dell'attività congressuale**

Dal varo definitivo dei materiali congressuali da parte del Comitato Direttivo dell'Auser Nazionale devono essere garantite:

- la stampa dei materiali e la cura della loro diffusione;
- la predisposizione dei verbali per i Congressi delle Assemblee di base e delle strutture;
- lo svolgimento delle riunioni degli organismi dirigenti ai vari livelli congressuali che assumono i materiali congressuali senza votarli;
- le riunioni degli organismi dirigenti, inoltre, devono stabilire le modalità concrete di svolgimento del Congresso di loro competenza, il rapporto iscritti-delegati, nonché il coordinamento dell'attività congressuale delle strutture afferenti e delle affiliate;
- i Congressi delle strutture regionali dovranno essere completati non oltre il 19 marzo 2017;
- l'Assemblea congressuale nazionale è preceduta dalle Assemblee delle affiliate, dalle Assemblee territoriali e dalle Assemblee regionali;
- i delegati delle Assemblee congressuali Auser vengono eletti a partire dalle Assemblee congressuali delle associazioni affiliate con le modalità del presente regolamento e con il rapporto iscritti-delegati stabilito dalle singole strutture di riferimento.

#### **Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea**

Le Assemblee sono convocate dai rispettivi Comitati Direttivi di appartenenza, con congruo anticipo sulla data fissata, non inferiore a 10 giorni, tramite affissione della convocazione nella sede sociale e lettera o qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto

invio, indicando data e luogo di svolgimento, in prima e in seconda convocazione e il programma di lavoro.

### **Art. 7 - Svolgimento delle Assemblee**

Tutte le Assemblee si svolgono sui documenti approvati dal Direttivo nazionale nonché su eventuali documenti aggiuntivi o relativi a tematiche di pertinenza locale, predisposti dagli organismi dirigenti delle strutture territoriali o delle associazioni affiliate.

I documenti devono essere portati a conoscenza degli associati con congruo anticipo prima dello svolgimento dell'Assemblea stessa. Tutte le operazioni congressuali si dovranno svolgere nel rispetto della norma anti discriminatoria, applicando le modalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

All'inizio dei lavori verrà eletto un presidente o nei casi di strutture più grandi una presidenza, che guiderà l'Assemblea e ne garantirà il regolare svolgimento. Si procederà inoltre all'elezione delle commissioni congressuali, nel caso delle Assemblee di base il presidente o la presidenza svolgono anche funzioni di verifica poteri.

Al termine del dibattito si procede alla votazione in questo ordine:

- eventuali emendamenti al/ai documenti nazionali;
- documento/i nazionale/i;
- eventuali ordini del giorno;
- elezione dei delegati al Congresso di istanza superiore;
- rinnovo degli organi e delle cariche sociali previsti dallo Statuto.

Tutta la documentazione, gli esiti delle votazioni e il relativo verbale, firmato dal presidente dell'Assemblea, dovranno essere trasmessi all'istanza superiore.

### **Art. 8 - Emendabilità dei documenti congressuali**

Nelle Assemblee di base ed in tutti i livelli congressuali è possibile presentare emendamenti ai documenti congressuali, da non meno del 5% degli aventi diritto dell'istanza di riferimento, gli stessi saranno votati separatamente e con le modalità previste dall'articolo 7.

Se tali emendamenti superano comunque il 30% dei consensi passano all'istanza congressuale superiore, con tale modalità di istanza congressuale in istanza congressuale le proposte di emendamento possono arrivare ed essere esaminate dal Congresso nazionale dell'Auser.

### **Art. 9 - Modalità di voto**

Le Assemblee si esprimono a voto palese su tutti i documenti.

Le Assemblee si esprimono di norma a voto palese per la elezione degli organismi.

Si ricorre al voto segreto su richiesta di almeno il 10% degli aventi diritto.

In caso di emendamenti si procede al voto come segue:

- gli emendamenti e gli ordini del giorno accolti dalla Commissione politica eletta dall'Assemblea Congressuale vengono dati per accolti nella formulazione originaria o in quella rielaborata dalla Commissione, se accettato dai presentatori. In caso contrario si

procede al voto per contrapposizione e risulta accolto l'emendamento che raccoglie il numero maggiore di voti. Si prevede un intervento a favore ed uno contro per ogni emendamento, e dichiarazioni di voto, di breve durata;

- Analogamente si procede per gli emendamenti e gli ordini del giorno respinti dalla Commissione politica.

#### **Art. 10 - Controversie**

Eventuali controversie o contestazioni intervenute nelle operazioni congressuali dovranno essere deferite alle Commissioni di garanzia competenti.